



Trento, li

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE SULLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
DI BONIFICA NEL COMPRESORIO CONSORZIALE
(CONCESSIONE N. 1.661)**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta con istanza ns. prot. n. 845 del 04.03.2024 dal Comune di Trento – Servizio Progetto Mobilità e rigenerazione urbana – Via del Brennero, 312 - Trento;

avente per oggetto: CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE E PER IL MANTENIMENTO DEGLI INTERVENTI INTERFERENTI CON L'ALVEO COPERTO DELLA FOSSA LAVISOTTO O ADIGETTO, P.F. DEMANIALE 2462/2 C.C. TRENTO, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT, E PER IL MANTENIMENTO E L'UTILIZZO DELLA STESSA COPERTURA CON LE AREE A PARCHEGGIO E PIAZZALE DEL PREDETTO HUB.

In ottemperanza a quanto disposto dal Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento, con nullaosta idraulico n° 204184 S138DEMANIO/2024/18.5-2024-197/AI d.d. 14.03.2024, Pratica n. 45677:

“... con la presente si comunica quanto segue.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal Settore demanio idrico del Servizio Bacini montani, si evidenzia, innanzitutto, che l'intervento di realizzazione dell'hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit, sia progetto di fattibilità tecnica ed economica che progetto definitivo, è stato approvato dallo scrivente Servizio in sede di conferenze di servizi, tenutesi in seduta decisoria in data 10/11/2022 ed in data 14/11/2023. In particolare, il predetto intervento interferisce con l'alveo coperto e con la fascia di rispetto idraulico della fossa Lavisotto o Adigetto (iscritta al n. 309 dell'elenco delle acque pubbliche e individuata con la p.f. demaniale 2462/2 C.C. Trento).

Detto ciò, si rileva che le principali interferenze con le proprietà del demanio idrico provinciale (alveo e particella catastale) prevedono: lo scarico delle acque dei piazzali di manovra e parcheggio delle autocorriere, le quali, previo trattamento e laminazione, confluiscono nel corso d'acqua tramite tubazione collegata al corniccio esistente; l'attraversamento superiore della fossa con rampa destinata agli autobus e con la passerella ciclopedonale; l'utilizzo della copertura esistente dell'alveo con le aree a parcheggio e piazzale del nuovo hub.

Pertanto, considerato quanto sopra, con la presente si concorda con quanto da Voi espresso e si esprime parere favorevole all'esecuzione, con conseguente mantenimento, degli interventi interferenti con l'alveo coperto della fossa Lavisotto o Adigetto, nell'ambito della realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit, nonché al mantenimento ed all'utilizzo della stessa copertura con le aree a parcheggio e piazzale del predetto hub, utilizzando parte della p.f. demaniale 2462/2 C.C. Trento.”

si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1

Per quanto di competenza consorziale ed in relazione ai soli fini istituzionali, la concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quanto altro contenuto nel presente atto, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di opere e polizia idraulica e specchi lacuali, al Comune di Trento a mezzo del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali dott.ssa Franca Debiasi nata a Cles (TN) il 06 giugno 1967, Cod. Fisc. DBSFNC67E46C794E, domiciliata per la carica presso il Comune di Trento – Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – con sede a Trento – Via Belenzani, 19, Cod. Fisc. 00355870221.

La gestione e l'esecuzione di quanto previsto nel presente disciplinare di concessione relativamente all'esecuzione dei lavori, e comunque a ogni altro adempimento diverso da quelli patrimoniali, è attribuita al Servizio Progetto Mobilità e rigenerazione urbana.

La concessione presenta i seguenti dati tecnici:

Comune Catastale: TRENTO;

p.f. demaniale: 2462/2 c.c. Trento;

Comune Amministrativo: Trento;

Superficie data in concessione: -

Le condizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente disciplinare, approvato dall'Amministrazione consorziale, diverranno operative dalla data della presente.

La concessione avrà durata di anni 30 con decorrenza 15 marzo 2024 e scadenza 14 marzo 2054, rinnovabile su istanza del concessionario da presentare al Consorzio Trentino di Bonifica con almeno tre mesi di anticipo sul termine di scadenza.

Nel caso di piena o di necessità d'urgenti lavori d'interesse pubblico o d'Istituto entro la fascia di rispetto di 10 m. ad insindacabile discrezione del Consorzio Trentino di bonifica o della Provincia Autonoma di Trento, la concessione potrà essere revocata senza che il concessionario possa vantare e far valere alcuna pretesa per danni di qualsiasi natura e causa.

ART. 2

Omissis.

ART. 3

Omissis.

ART. 4

Omissis.

ART. 5

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno), dovrà costantemente avere cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà dell'Amministrazione concedente, con particolare riferimento all'assetto dell'alveo e/o delle difese idrauliche.

Il Concessionario è pertanto tenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Qualora al momento della riconsegna risultassero danni comunque imputabili al Concessionario, l'Amministrazione si riserva di esigere dal Concessionario il risarcimento di tali danni.

ART. 6

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto di concessione, né subconcedere, in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'art. 1 (uno), senza il preventivo consenso dell'Amministrazione concedente.

In caso di cessione od alienazione degli immobili destinatari della presente concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Consorzio Trentino di Bonifica ed al subentrante, che avrà l'obbligo di chiedere la variazione del titolare.

Rimane comunque riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di imporre al Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.

Qualora l'Amministrazione concedente eserciti la facoltà di cui al secondo comma, il Concessionario potrà recedere dal presente atto di concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle nuove condizioni.

ART. 7

L'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) è subordinato all'osservanza, da parte del Concessionario, delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

a) eventuali modifiche a quanto concesso e/o eventuali interventi nella fascia di rispetto idraulica (10,00 m dal limite demaniale) dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio Trentino di Bonifica ;

b) il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto d'alveo e dei presidi idraulici interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero a seguito di eventi naturali anche eccezionali;

c) sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza.;

d) l'Amministrazione concedente declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo. La presente esenzione di responsabilità vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali, che per cacciate automatiche degli impianti stessi;

e) i lavori dovranno essere condotti in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise;

f) dovrà essere dato avviso anche telefonico, al Consorzio Trentino di Bonifica della data di inizio dei lavori, con almeno tre giorni di anticipo;

g) qualora si rendessero necessarie eventuali deviazioni del corso d'acqua, il Concessionario dovrà chiederne autorizzazione al Consorzio Trentino di Bonifica e darne tempestiva notizia scritta all'Ispettorato Provinciale Caccia, Pesca e Protezione Natura;

h) dovranno essere rispettate le indicazioni/prescrizioni impartite in sede di conferenze di servizi;

i) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere evitati danneggiamenti al manufatto idraulico identificativo dell'alveo della fossa. Eventuali danni dovranno essere prontamente segnalati al personale tecnico del Consorzio Trentino di Bonifica e ripristinati dal Concessionario sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso personale;

- j) risultano in carico al Concessionario tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla concessione;**
- k) al termine dei lavori gli eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti al di fuori delle aree demaniali e delle relative pertinenze idrauliche;**
- l) dovrà essere attivata, presso il Servizio provinciale competente, la procedura volta alla sdemanializzazione delle porzioni di aree demaniali che non rivestono più finalità di natura idraulica, in maniera conforme a quanto definito nella progettazione definitiva;**
- m) la concessione dovrà avere durata trentennale.**

ART. 8

La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile l'Amministrazione concedente per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi.

Alla scadenza del presente atto di concessione, o alla rescissione (da intendersi "risoluzione unilaterale") dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, che potrà anche essere richiesta d'ufficio con preavviso di 60 (sessanta) giorni qualora esigenze tecniche, idrauliche o di istituto lo rendessero necessario, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato ed avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal Concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare.

ART. 9

La concessione di cui all'art. 1 (uno) dovrà essere esercitata nel luogo e nelle modalità indicate nel disciplinare e nei disegni che vistati dall'Amministrazione consorziale ne formano parte integrante anche se non allegati.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in piena rispondenza ai disegni approvati e con materiali idonei.

I singoli elementi dovranno essere dimensionati ed opportunamente calcolati in modo da non essere di pregiudizio all'incolumità delle persone o recare danno alle opere consortili e private.

Il Concessionario dovrà tenere sempre sul posto a disposizione degli organi di controllo il presente atto di concessione con allegati i disegni.

ART. 10

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dei beni concessi di cui all'art. 1 (uno).

ART. 11

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualunque momento la concessione oggetto del presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora i beni concessi di cui all'art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni. In particolare resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione effettuati dalla stessa Amministrazione che interessino l'area demaniale in oggetto."

La concessione di cui al presente atto non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti.

ART. 12

Per ogni effetto del presente atto di concessione le parti eleggono domicilio legale in Trento, presso la sede dell'Amministrazione concedente.

La presente concessione verte in materia di demanio idrico, opere e polizia idraulica e la stessa, in caso di contenzioso, sarà soggetta, a seconda dei casi, alla giurisdizione speciale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi degli artt. 140 e seguenti del T.U. n. 1775/1933 o a quella dei Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971.

ART.13

Con la firma del presente disciplinare il concessionario si impegna fin d'ora alla scrupolosa osservanza di quanto contenuto negli articoli che precedono assumendosi tutte le conseguenti responsabilità. Il concessionario riconosce inoltre che il presente disciplinare, mentre esplica immediata efficacia nei suoi confronti, sarà tale per il Consorzio Trentino di Bonifica concedente soltanto dopo l'approvazione dell'atto di concessione.

IL CONCESSIONARIO

Trento,

Visto:

**L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA**

IL PRESIDENTE

- sig. Luigi Stefani -